

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 21 LUGLIO 1879

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) La maggioranza dei membri presenti della Commissione annuisce all'emendamento proposto dall'onorevole Genala ed accettato dal Ministero. Ben s'intende che non si pregiudica punto la questione dell'esercizio.

MURATORI. Si pregiudica di fatto; pel modo d'organizzazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Genala ha chiesto di parlare?

GENALA. Io, per tranquillare l'onorevole Muratori, non ho che da ripetere l'idea già chiaramente svolta poc'anzi. L'intendimento mio e degli altri colleghi miei nel fare la proposta di lasciare le cose il più che è possibile come stanno, era appunto per non pregiudicare menomamente l'esito finale dell'inchiesta, altrimenti secondo la proposta della Giunta si costituirebbe l'esercizio governativo provvisorio, appunto in quei giorni in cui la Commissione proporrebbe l'esercizio definitivo sia del Governo sia delle società.

Con questa legge si finisce di riscattare le strade ferrate romane, ma nel tempo stesso con l'articolo 2 si dichiarano sospesi gli effetti del riscatto. Ora la Commissione proponeva che questa sospensione durasse sei mesi; io propongo un prolungamento di sospensione che potrà essere di 8, di 10, di 12, di 15 mesi, fino al giorno in cui il Governo sarà in grado di proporre la soluzione definitiva, o almeno una soluzione diversa dall'attuale, avendo esso facoltà in forza dell'articolo 2 della convenzione « con preavviso di tre mesi di abbreviare il termine suddetto. »

PRESIDENTE. Dunque non essendovi più oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sull'articolo primo e relativi emendamenti. Voteremo questo articolo primo per divisione.

Do lettura della prima parte e prego la Commissione di fare attenzione se leggo esattamente.

« Art. 1. Sono approvate le seguenti convenzioni:

« 1° Convenzione 17 novembre 1873, stipulata fra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici nell'interesse dello Stato, e la società delle strade ferrate romane pel riscatto della rete ferroviaria concessa alla società medesima, con le dichiarazioni, modificazioni ed aggiunte stipulate nell'atto addizionale del 21 novembre 1877 (allegati 1 e 1 bis).

« 2° Convenzione 26 aprile 1879 (allegato 2), stipulata fra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici nell'interesse dello Stato e la società delle strade ferrate romane, per la sospensione degli effetti del riscatto della rete ferroviaria concessa alla società medesima, colle seguenti modificazioni:

« 1° All'articolo 2 sia sostituito il seguente:

« Tutti gli effetti della convenzione 17 novembre 1873 resa definitiva ed irrettrabile per legge insieme all'atto addizionale 21 novembre 1877 resteranno sospesi fino al 31 dicembre 1879. »

NOBILI. Se non sbaglio nel concetto dell'onorevole Genala questa prima parte andrebbe a sparire, perchè l'articolo 2 resta tal quale com'è nella convenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Genala mi ha mandato la seguente modificazione:

« Agli articoli 4, 5, 6 sia sostituito il seguente:

« Fino all'attuazione del riscatto come nell'articolo precedente, resterà invariato l'attuale ordinamento dell'esercizio. »

NOBILI. Ed allora va via il primo perchè altrimenti si toglierebbe l'efficacia del paragrafo 2.

PRESIDENTE. Dove va aggiunto questo emendamento?

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La legge approva la convenzione la quale si trova a pagina 12. Ora, l'emendamento della Commissione diceva: « all'articolo 2 sia sostituito il seguente, » ch'è precisamente l'articolo 2 della convenzione colla modificazione proposta dall'onorevole Genala e compagni; e questo sparisce perchè resta nella convenzione.

PRESIDENTE. Sta bene. Onde verremo ai voti dei numeri 1 e 2 soltanto dell'articolo 1.

Chi approva i numeri 1 e 2 dell'articolo 1, cioè le due convenzioni, è pregato di alzarsi.

(Sono approvati.)

Ora, alla seconda parte dell'articolo 1, ch'è questa: « all'articolo 2 sia sostituito il seguente, ecc. » e poi: « agli articoli 4, 5 e 6 sia sostituito il seguente, ecc.; » l'onorevole Genala ha proposto la seguente modificazione: « sopprimere quello che è proposto e surrogarvi invece:

« Agli articoli 4, 5 e 6 sia sostituito il seguente:

« Fino all'attuazione del riscatto come all'articolo precedente resterà invariato l'attuale ordinamento dell'esercizio. »

Questo emendamento è accettato dal Ministero e dalla maggioranza dei presenti della Commissione, per conseguenza lo metto a partito.

Chi lo approva si alzi.

Una voce a destra. La controprova.

PRESIDENTE. Si farà anche la controprova. Chi approva questo emendamento s'alzi.

(È approvato.)

Ora metto a partito il complesso dell'articolo 1. (*Vedi sopra.*)

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad in-